

CONVENZIONE

“Attività di trasporto ai centri socio-educativi e riabilitativi a favore di soggetti svantaggiati” (ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 - Codice del Terzo Settore)

TRA

il Comune di Savona, con sede in Savona, Corso Italia 19, codice fiscale 00175270099, in seguito chiamato per brevità “Comune”, rappresentato dalla D.ssa Katia Ratto, in qualità di Dirigente del Settore Attività Sociali ed Educative del Comune di Savona, nata a Genova (GE) il 29 aprile 1981, domiciliata per la carica in Savona, Corso Italia 19, che agisce e si obbliga esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del Comune di Savona,

E

l’Organizzazione di volontariato/Associazione di Promozione Sociale

....., con sede
in, Via/Piazza, codice fiscale,
iscritta al RUNTS al n., in seguito chiamata per brevità “Organizzazione/Associazione”, nella persona
del Suo legale rappresentante, Signor/a, nato/a
a il, che agisce e si obbliga esclusivamente in nome, per conto e
nell’interesse dell’Organizzazione/Associazione stessa, a quanto infra autorizzato/a in virtù della carica ricoperta

PREMESSO

- che il Comune di Savona ritiene di notevole utilità l'apporto collaborativo delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale per il migliore e più efficace svolgimento dei propri compiti istituzionali;
 - che il Comune di Savona ai sensi degli articoli 26 e 36 dello Statuto comunale promuove, riconosce e valorizza le forme di associazionismo e le organizzazioni di volontariato;
 - che il Comune di Savona ai sensi dell'articolo 36, comma 5, dello Statuto comunale, può realizzare forme di collaborazione con gli enti, con le associazioni e con le organizzazioni di volontariato, regolando i relativi rapporti con apposite convenzioni, in applicazione delle vigenti leggi;
 - che il d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, "Codice del Terzo Settore", prevede, all'articolo 56, la possibilità per gli Enti locali di stipulare convenzioni con organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale che dimostrino attitudine e capacità operativa;
 - che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con decreto n. 72 del 31 marzo 2021 ha adottato le "Linee guida sul rapporto tra Pubbliche Amministrazioni ed Enti del Terzo Settore negli artt. 55-57 del d.lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore)";
 - che con determinazione dirigenziale n. ____ del _____, al termine di apposita procedura pubblica di selezione comparativa indetta con Avviso Pubblico, è stata individuata l'Organizzazione di Volontariato/Associazione di Promozione Sociale di cui sopra, operante nello specifico settore e con comprovata esperienza nella materia trattata, per la realizzazione delle attività di trasporto ai centri socio-educativi e riabilitativi a favore di soggetti svantaggiati residenti nel Comune di Savona, ed è stata disposta la stipula della presente convenzione;
- Tutto ciò premesso, i suddetti intervenuti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1

Richiamo alle premesse

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Articolo 2 - Oggetto e modalità di svolgimento delle attività

1. L'Organizzazione/Associazione si impegna alla realizzazione delle attività di trasporto assistito e accompagnamento rivolte a persone adulte e minori in condizioni di disabilità, non autosufficienza o fragilità residenti nel Comune di Savona.
2. L'attività comprende tassativamente il trasporto e l'accompagnamento degli utenti, anche con gravi difficoltà di deambulazione o che necessitino dell'utilizzo della carrozzina, presso i centri socio-educativi, riabilitativi e sportivi presenti sul territorio comunale o nelle immediate vicinanze, nonché presso strutture sanitarie pubbliche o private al fine di favorire l'accesso ai servizi.
3. Il servizio comprende, ove necessario, l'assistenza diretta nella fase di salita e discesa dal mezzo, nonché la vigilanza e l'aiuto protetto durante l'intero tempo del trasporto. Resta esclusa dal perimetro della presente convenzione ogni attività sussidiaria di intrattenimento o socializzazione del tempo libero non connessa alle necessità di trasporto sopra esposte.
4. L'accompagnamento ai centri socio-educativi viene rivolto, indicativamente, a circa 18 soggetti diversamente abili, mentre non vengono previamente determinati nel numero i beneficiari complessivi che usufruiranno delle restanti linee del servizio di trasporto assistito su chiamata o segnalazione dei Servizi Sociali.
- 5. Il volume dei chilometri annui del servizio è stimato in circa 35.000 km complessivi, determinati sulla base della percorrenza stimata dei tragitti tra le residenze degli utenti e i rispettivi Centri di socializzazione, in**

relazione al fabbisogno attualmente rilevato. Tale quantitativo costituisce una stima del fabbisogno e non rappresenta un quantitativo minimo garantito.

6. Per la specifica nel dettaglio delle attività e le relative modalità operative, si rimanda al progetto presentato dall'Organizzazione/Associazione, allegato alla presente convenzione per costituirne parte integrante e sostanziale.

Articolo 3 - Risorse Umane e Personale impiegato

1. L'Organizzazione/Associazione si impegna a mettere a disposizione personale volontario, eventuali dipendenti o liberi professionisti nei limiti previsti dal Dlgs 117/2017 art 33, appositamente formati, del quale l'Organizzazione/Associazione dichiara la specifica competenza, preparazione e piena affidabilità per la conduzione delle attività di trasporto assistito cui saranno destinati.
2. I rapporti con l'eventuale personale retribuito saranno regolati da regolari contratti e dalle normative previdenziali e fiscali in materia, con l'osservanza dei limiti quantitativi previsti dagli articoli 33 e 36 del d.lgs. n. 117/2017 rispettivamente per le ODV e per le APS, nonché di quanto disposto dall'art. 16 del medesimo decreto.
3. L'Organizzazione/Associazione si impegna a dotare tutti i soggetti impiegati nelle attività di cui alla presente convenzione di apposito tesserino di riconoscimento.
4. L'Organizzazione/Associazione assicura inoltre che tutti coloro che verranno impiegati avranno il godimento dei diritti civili e politici e non saranno stati condannati per delitti commessi mediante violenza contro le persone. Tali situazioni dovranno risultare da apposite autocertificazioni rilasciate dai diretti interessati e custodite dall'Organizzazione/Associazione. In caso di lamentele, il Comune si riserva di approfondire i fatti segnalati e di richiedere, eventualmente, la sostituzione dei soggetti rivelatisi non idonei.
5. L'Organizzazione/Associazione si impegna ad osservare, ed a far osservare ai propri dipendenti, collaboratori e volontari, gli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dal Comune di Savona, per quanto compatibile, pena la risoluzione della convenzione.

Articolo 4 - Requisiti dei Mezzi di Trasporto e Sicurezza

1. I servizi di accompagnamento dovranno essere svolti mediante l'utilizzo di mezzi di trasporto in regolari condizioni di funzionalità e manutenzione, idonei al trasporto di persone con ridotta mobilità o con necessità di trasporto in carrozzina (dotati di pedane, sollevatori e sistemi di ancoraggio omologati), in regola con le vigenti normative in materia assicurativa e fiscale e dotati dei prescritti documenti di circolazione aggiornati con le revisioni generali di legge. La relativa documentazione a comprova dovrà essere regolarmente consegnata in copia al Responsabile comunale per l'esecuzione del progetto.
2. L'Organizzazione/Associazione dovrà assicurare il rispetto degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore o che interverranno nel periodo di validità della presente scrittura.

Articolo 5 - Coperture Assicurative dei Volontari

1. L'Organizzazione/Associazione garantisce che tutti i volontari impiegati nelle attività di trasporto siano coperti da assicurazione contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. n. 117/2017, le cui spese rientrano nel piano di rimborso.

Articolo 6 - Durata della Convenzione

1. La presente convenzione ha la durata di 1 (un) anno con decorrenza dal 1° ottobre 2026 e scadenza il 30 settembre 2027.
2. È fatta salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale, previa verifica positiva delle attività svolte e compatibilmente con la normativa vigente e con la disponibilità delle risorse, di procedere alla stipula di una nuova convenzione per un ulteriore periodo di un anno.

Articolo 7 - Criteri di Rimborso e Rendicontazione Economica

1. Il Comune di Savona riconoscerà all'Organizzazione/Associazione, ai sensi dell'articolo 56, comma 2, e dell'articolo 18 del D.Lgs. n. 117/2017, esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione (ivi comprese le spese vive di viaggio, carburante, manutenzione proporzionale dei mezzi e coperture assicurative obbligatorie), fino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo di € **80.000,00** annui.

L'importo massimo di € 80.000,00 annui costituisce un limite massimo di spesa e non rappresenta un importo garantito. Il rimborso sarà riconosciuto esclusivamente in relazione alle spese effettivamente sostenute e documentate per i trasporti effettivamente richiesti ed effettuati secondo le modalità previste dalla presente Convenzione.

2. È altresì previsto un importo massimo di € 5.000,00 annui destinato a sostenere ulteriori spese impreviste o integrative effettivamente sostenute e documentate, connesse direttamente al servizio di trasporto assistito e preventivamente autorizzate dal Comune.
3. L'erogazione dei rimborsi avverrà dietro presentazione di dettagliata rendicontazione economica e della relativa documentazione giustificativa di spesa fiscalmente valida, unitamente a una relazione tecnica sui trasporti eseguiti.

Ai sensi dell'art. 56, comma 2 del D.Lgs. 117/2017, sono ammissibili al rimborso – nei limiti del budget massimo annuale stanziato – esclusivamente i costi vivi e diretti effettivamente sostenuti e documentati, con tassativa esclusione di qualsiasi forma di remunerazione forfettaria o quota di profitto.

Nello specifico, sono rimborsabili:

Costi vivi di carburante e lubrificanti, commisurati al servizio (comprovati da ricevute elettroniche, fatture e registri di viaggio con indicazione delle tratte effettuate per il Comune).

Rimborso rigorosamente non forfettario delle spese sostenute dai volontari durante le ore di effettivo servizio nel progetto (es. scontrini di pedaggi autostradali, ticket di parcheggio o altre spese vive anticipate dal volontario), previa presentazione di nota riepilogativa mensile e dei relativi giustificativi fiscali in originale.

Spese per il personale dipendente dell'ETS, nel rispetto dei limiti previsti dal Dlgs 117/2017 art 33 per mansioni o figure professionali mirate legate all'attività specialistica oggetto dell'accordo e per attività specialistiche limitatamente alle ore effettivamente prestate per lo svolgimento delle attività del progetto. Tale costo dovrà essere rendicontato mediante la presentazione di appositi fogli presenza individuali (*timesheet*) firmati dal lavoratore e dal responsabile del progetto, accompagnati da buste paga, modelli F24 di versamento di contributi/ritenute e relativi mandati di pagamento. Quota parte di spese di manutenzione ordinaria dei veicoli direttamente impiegati nel servizio (es. tagliandi, cambio pneumatici stagionale, revisioni di legge)

Costi di assicurazione obbligatoria R.C. Auto dei mezzi, inclusa la copertura per i passeggeri trasportati e la polizza infortuni/malattia/R.C. dei volontari prescritta dall'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

Quote proporzionali di costi indiretti generali amministrativi e di coordinamento strettamente necessari all'esecuzione del progetto (es. utenze telefoniche della sede dedicate alla centrale di prenotazione dei viaggi), nel limite massimo del 10% del budget complessivo. Il metodo utilizzato per l'identificazione di tale percentuale o quota costo deve essere oggetto di apposita autocertificazione.

1. La liquidazione del rimborso spese, a fronte degli oneri e delle spese sostenute ed imputabili alle iniziative ed alle attività poste in essere dall'Organizzazione nell'ambito del progetto di cui alla presente convenzione, avverrà nel rispetto di quanto all'art. 33, comma 3, ed all'art. 56, comma 2 e comma 4, del d.lgs. 117/2017, secondo le seguenti modalità:

- un'**anticipazione finanziaria soggetta a successiva rendicontazione di € 10.000,00**: da liquidarsi a seguito di richiesta da parte dell'Organizzazione attestante l'avvio delle attività, previa conferma da parte del Responsabile comunale per l'esecuzione delle attività; (l'eventuale quota non giustificata dovrà essere restituita).
- **entro il 31 marzo**, a conclusione del primo semestre del periodo convenzionato, l'Organizzazione potrà richiedere l'erogazione del saldo della prima tranche, per un importo massimo **di € 30.000,00**, previa presentazione:
 - di una relazione particolareggiata sulle attività svolte nel primo semestre, recante, in particolare, l'indicazione delle tematiche affrontate, del numero degli utenti trasportati, dei viaggi sostenuti, del numero dei volontari/personale coinvolti, delle eventuali modalità di integrazione e collaborazione con le diverse realtà associative presenti sul territorio e dei risultati raggiunti;
 - della rendicontazione contabile delle spese sostenute, comprensiva dell'anticipazione e del saldo relativi al primo semestre, per un importo complessivo massimo di **€ 40.000,00**, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Organizzazione;
 - della relativa documentazione giustificativa delle spese, secondo quanto previsto dalla presente convenzione.L'erogazione del saldo della prima tranche è subordinata alla verifica della documentazione prodotta e all'attestazione di regolarità dello svolgimento delle attività da parte del Responsabile comunale competente.
- **Settembre 2027 a conclusione del progetto: fino ad € 40.000,00** a conclusione del periodo convenzionato, previa presentazione di relazione finale particolareggiata che riporti un concreto approfondimento delle diverse attività rese (tematica, numero utenti e trasporti e effettuati, mezzi utilizzati, numero volontari/personale coinvolti, eventuali integrazione con le diverse realtà associative territoriali, risultati raggiunti) che permetta una base di studio per futuri interventi di socializzazione a favore della fascia svantaggiati di cittadini savonesi, corredata da rendicontazione contabile sottoscritta dal legale rappresentante dell'Organizzazione, e relativa documentazione giustificativa, previa attestazione di regolarità sullo svolgimento delle attività resa da parte del Responsabile comunale.

3. L'Organizzazione dichiara che il rimborso non è soggetto ad I.V.A. ai sensi dell'articolo 10, n. 15, del D.P.R. n. 633/1972.

Articolo 10 – Controversie

Per qualunque controversia dovesse sorgere in ordine all'esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione sarà competente esclusivamente il Foro di Savona.

È esclusa la clausola compromissoria.

Articolo 11 - Norma finale

Per quanto non disciplinato dalla presente scrittura troverà applicazione quanto previsto dal d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, dalla legge della Regione Liguria 6 dicembre 2012, n. 42, e dall'ulteriore vigente normativa in materia.

Il presente accordo potrà essere rivisto in caso di necessità di adeguamento alla legislazione vigente in materia.

La presente scrittura sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso.

Il presente atto è esente da bollo ai sensi dell'articolo 82, comma 5, del d.lgs. n. 117/2017.

Letto, approvato e sottoscritto senza riserva alcuna nella data di apposizione delle firme digitali.

Savona, _____

Per l'Organizzazione/Associazione

“.....”

Il Legale Rappresentante

.....

Per il Comune di Savona

Il Dirigente di Settore

D.ssa Katia Ratto